

Le misure del Governo per contrastare il Coronavirus (Covid-19)

*Il Governo per contrastare la pandemia da Coronavirus (Covid-19) ha adottato, fino ad oggi, quattro decreti-legge e una serie di DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) altrettanto importanti. Altre misure sono state prese dai Ministeri competenti, attraverso ordinanza e circolari. In questa scheda diamo conto **in modo sintetico del contenuto dei provvedimenti**, rinviando per gli approfondimenti alla lettura dei documenti originali, rinvenibili, **attraverso i link**, sui siti del Governo e del Parlamento.*

*Il Parlamento, mercoledì 11 marzo, ha **autorizzato lo scostamento di bilancio** rispetto agli obiettivi di finanza pubblica definiti nella scorsa nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza per un importo fino a **20 miliardi di euro, pari all'1,1% del PIL**, in termini di indebitamento netto, che corrispondono a circa **25 miliardi di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e cassa**.*

*Lo scostamento si è reso necessario per consentire al Governo di assumere **nuove iniziative**, di carattere straordinario e urgente, attraverso lo strumento del **decreto-legge**, in preparazione in queste ore, per fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica.*

*Il **pacchetto di misure** che il Governo intende adottare prevede **un incremento delle risorse** destinate al **sistema sanitario pubblico**, al sistema **della protezione civile** e alle **forze dell'ordine** per assicurare la necessaria dotazione di strumenti e mezzi che consentano, rispettivamente, di fornire **assistenza alle persone colpite dalla malattia** e applicare le **politiche di prevenzione** e mitigazione del rischio.*

*Si prevedono, inoltre, misure e interventi di **contrasto ai disagi sociali ed economici** conseguenti al rallentamento e, in alcuni casi, alla sospensione delle attività produttive, che consisteranno nello stanziamento di **nuove risorse finanziarie** destinate al **sostegno dei redditi**, alla **salvaguardia dell'occupazione** e al **potenziamento degli ammortizzatori sociali**, nonché misure di **sostegno alle aziende**, anche attraverso la concessione di garanzie sui debiti delle stesse.*

I DECRETI LEGGE

DECRETO- LEGGE N.6/2020 : UNA CORNICE GIURIDICA

Il primo è il **decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#). Sostanzialmente ha definito **la cornice giuridica** che ha consentito di rendere il più possibile **sistemiche le misure urgenti e straordinarie**, adottate nei giorni successivi, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Nel decreto si menzionano poi **le misure di contenimento e gestione** che possono essere adottate dalle autorità competenti: dal divieto di allontanamento dalle aree interessate, alla chiusura di scuole e attività commerciali, all'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Il decreto, inoltre, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, si avvalga, **per l'esecuzione delle misure** di contenimento, delle **Forze di polizia** e, se necessario, delle **Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali. Con un emendamento approvato durante l'esame in Commissione Affari sociali, è stato chiarito che in questi casi **al personale delle Forze armate è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza**.

Per un esame più approfondito del provvedimento approvato definitivamente dal Parlamento, praticamente all'unanimità, due contrari alla Camera e solo cinque astensioni al Senato, si rinvia alla lettura del [dossier n. 42, sul sito dei Deputati PD](#).

DECRETO-LEGGE, N.9/2020: MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE PREVALENTEMENTE NELLA "ZONA ROSSA"

Il secondo provvedimento è il **decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**, recante misure urgenti di **sostegno per famiglie, lavoratori e imprese** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([AS 1746](#)), all'esame, in prima lettura, della **Commissione bilancio del Senato**.

Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese per consentirgli di affrontare i problemi di liquidità finanziaria, causati dall'epidemia.

Sono diversi gli **ambiti d'intervento**, in parte, superati dall'aggravarsi ed **estendersi dell'emergenza, dalle prime aree colpite a tutto il paese**.

In particolare, il decreto prevede la **sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti** per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta **"zona rossa"** (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'). La sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, è estesa

anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di **intermediari che vi sono ubicati**.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della **dichiarazione dei redditi pre-compilata**. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

Il decreto contiene una serie di misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli **ammortizzatori sociali nella “zona rossa”**.

Si prevede, per le **strutture ricettive**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator, operanti sul territorio nazionale**, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. **Per gli utenti** che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del Covid-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono **specifiche forme di compensazione**.

Altre disposizioni prevedono:

- l'estensione della validità delle **tessere sanitarie** e della **Carta nazionale dei servizi**;
- misure volte ad agevolare il **ricorso al lavoro agile** (*smart working*) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della **retribuzione dei dipendenti pubblici** in caso di malattia con **ricovero ospedaliero** o assenza per **malattia dovuta al Covid-19**, ivi compresi i periodi di **quarantena**;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio, di **frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale**;
- la conservazione della **validità dell'anno scolastico**, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
- l'estensione del **regime fiscale delle donazioni di alimenti** (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle **donazioni di altre merci** (vestiario, computer ecc.);
- l'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di **mutui a tasso zero** per le **imprese agricole in difficoltà**.

Per l'approfondimento delle disposizioni citate e una lettura più completa di tutto il provvedimento si rinvia al [dossier \(link\)](#) predisposto dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

DECRETO-LEGGE N.11/2020: MISURE PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Il **decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**, prevede una serie di misure straordinarie ed urgenti per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo

svolgimento dell'attività giudiziaria ([AS 1757](#)). Questo provvedimento **si applica agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale** e fa salve le previsioni del precedente decreto-legge n. 9 del 2020, relative a specifici circondari di tribunale, riconducibili alle aree della cosiddetta "zona rossa".

Il disegno di legge è ora all'esame della **Commissione Giustizia del Senato**.

In particolare:

- **rinvia le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospende i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020** (art.1) ;
- impone l'adozione di **misure organizzative**, che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze, volte a **evitare gli assembramenti di persone** negli uffici giudiziari **dal 23 marzo al 31 maggio 2020**; conseguentemente, nelle more del rinvio, saranno sospesi i termini alcuni termini processuali. La disposizione interviene anche sull'ordinamento **penitenziario** per consentire la **sospensione, fino al 31 maggio, di permessi premio** e semilibertà nonché, **fino al 22 marzo, dei colloqui in carcere** (art.2) ;
- stabilisce misure in materia di **giustizia amministrativa**, prevedendo innanzitutto, il **rinvio delle udienze** pubbliche e camerali a **data successiva al 22 marzo 2020** (art. 3);
- dispone analoghe disposizioni per i procedimenti dinanzi alla **Corte dei conti** (art. 4).

Anche per questo disegno di legge rinvia per un approfondimento delle disposizioni citate e una lettura al [dossier \(link\)](#) predisposto dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

DECRETO-LEGGE N. 14/ 2020: POTENZIAMENTO DEL SSN

Il **decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14** è finalizzato a introdurre misure di **potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn)**, con riguardo alle **risorse umane**, alle **risorse strumentali** e alla **capacità ricettiva delle strutture sanitarie**.

È stato assegnato all'esame della **Commissione Affari sociali della Camera dei deputati** ([AC 2428](#)).

Di seguito una [sintesi delle misure \(link\)](#) previste nel provvedimento, per il quale si rinvia al sito del Ministero della Salute.

Il decreto legge prevede norme specifiche per **l'arruolamento di medici e personale sanitario**, con assunzioni di specializzandi e incarichi di lavoro autonomo e a tempo determinato, il richiamo di **medici e infermieri in pensione**, il reclutamento di **medici di medicina generale e pediatri**, **l'incremento delle ore di specialistica ambulatoriale**.

Conseguentemente a tali misure le Regioni procedono alla **rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale**.

E poi disposizioni sul **volontariato**; la **sospensione della quarantena** per medici e operatori sanitari entrati in contatto con soggetti positivi ma risultati **negativi al tampone**. I

medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

Ancora, prevista la creazione di **unità speciali di attività assistenziali ogni 50.000 abitanti** attive sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per garantire l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Le Regioni potranno istituire **unità speciali** per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di **persone con disabilità** che presentino condizione di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

Sono previste, inoltre, misure per garantire la **fornitura di ossigenoterapia** anche attraverso la rete delle farmacie. Vengono introdotte una serie di **semplificazioni** per facilitare la tempestiva **acquisizione** e il pagamento dei **dispositivi di protezione individuale** e **medicali** necessari. Si dispone l'acquisto di **5.000 impianti di ventilazione assistita** e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le Regioni potranno rimodulare o **sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti**, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Inoltre, agli esercenti le **professioni sanitarie**, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai Ccnl di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.

I DPCM

DPCM 11 MARZO 2020

L'11 marzo è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ([DPCM 11 marzo 2020](#)) con il quale sono state introdotte nuove e più stringenti misure finalizzate al **contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale**.

Il provvedimento prevede, in particolare, la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta **eccezione** per le attività di **vendita di generi alimentari e di prima necessità**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande posti **nelle aree di servizio e rifornimento carburante** lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (i **benzinai** restano aperti). Escluse anche dalla sospensione **mense e catering continuativo** su base contrattuale,

nonché l'attività di ristorazione effettuata con la **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Prevista, quindi, la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono **aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie**.

Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, invece, parrucchieri, barbieri, estetisti.

Vengono **garantiti i servizi pubblici essenziali**, tra cui i trasporti pubblici locali e i **servizi bancari, assicurativi e postali**. **Autorizzata l'attività del settore agricolo, zootecnico** di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. **Fabbriche e aziende** possono continuare la loro attività solo se garantiscono **appositi protocolli di sicurezza**.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono **efficaci fino al 25 marzo 2020**.

Il [DPCM ha due allegati](#) con gli elenchi dettagliati delle **attività consentite per il commercio al dettaglio** (allegato 1) e per i **servizi alla persona** (allegato 2).

Le misure previste da questo DPCM vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano **efficaci, ove compatibili** con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020. [A seguito di tale esame di compatibilità, come specificato dalla [circolare del 12 marzo 2020 del Ministero dell'Interno](#), **cessano, di avere efficacia le misure** di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, concernenti attività commerciali, ristorazioni e bar, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto, riguardanti la ristorazione e l'accesso agli esami di guida.]

DPCM 9 MARZO 2020

Il [DPCM del 9 marzo](#) ha **esteso all'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020**, le misure del [DPCM 8 marzo 2020](#), **vietando**, tra l'altro, **ogni forma di assembramento** di persone in **luoghi pubblici o aperti al pubblico**. Ha inoltre disposto la **sospensione** degli **eventi** e delle **competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a differenza del precedente decreto, **anche a porte chiuse**.

DPCM 8 MARZO 2020

Con il [DPCM 8 marzo 2020](#) erano state decise, per un periodo di efficacia **dall'8 marzo al 3 aprile 2020**, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (legge 5 marzo 2020, n.13), stabilendo **nuove zone di contenimento del contagio** (oltre

l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, venivano **limitati gli spostamenti** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute), oltre ad essere adottate misure per **evitare assembramenti** di persone nei locali pubblici. Inoltre, **fino al 3 aprile**, venivano **sospesi per tali zone** i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle **scuole** e l'istruzione terziaria.

Il nuovo provvedimento per limitare la possibilità di contagio estende all'**intero territorio nazionale**, **al fine di renderle più restrittive, le misure già decise** (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose) con i precedenti DPCM che **cessano di produrre effetti**.

Viene **promossa l'attività di lavoro agile** dai datori di lavoro per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni vigenti, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

È bene ribadire che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo è **finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione** se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti **su tutto il territorio nazionale** prevedono, come noto, il **divieto assoluto di mobilità** per chi è sottoposto a **quarantena** o risulti **positivo al virus**, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da **infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa**, rivolgersi al proprio medico o alle strutture predisposte e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Costituiscono **validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessita** ("comprovate esigenze primarie non rinviabili") come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro ([circolare 12 marzo 2020, Ministero dell'Interno](#)).

Tali regole **si applicano agli spostamenti da un comune a un altro**, così come agli **spostamenti all'interno di uno stesso comune**, compreso il conseguente **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con l'entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2022, cessano la loro efficacia:

[DPCM 4 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

[DCPM 1° marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI SI SEGNALANO I SEGUENTI LINK

[Coronavirus, le misure adottate dal Governo](#) – Presidenza del Consiglio dei Ministri

[Decreto #IoRestoACasa](#), domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

[Norme, circolari e ordinanze dell'area nuovo Coronavirus](#) – Ministero della Salute

[Normativa emergenza Coronavirus](#) – Dipartimento della Protezione civile

[Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus \(COVID-2019\)](#) –
Camera dei deputati